

Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica

1) OBIETTIVO

Anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. Promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione del Consiglio [93/626/CEE](#), del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica.

3) CONTENUTO

La Convenzione sulla diversità biologica è stata firmata dalla Comunità e da tutti gli Stati membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. La presente decisione approva la convenzione a nome della Comunità europea.

Da molti anni si osserva una diminuzione notevole della diversità biologica a causa delle attività dell'uomo (inquinamento, deforestazione, ecc.). Secondo una valutazione nel Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), fino al 24% delle specie appartenenti a gruppi come le farfalle, gli uccelli e i mammiferi sono sparite completamente dal territorio di taluni paesi dell'Europa.

Tale situazione è preoccupante. Una diversità biologica adeguata limita infatti gli effetti di taluni rischi ambientali quali il cambiamento climatico e le invasioni di parassiti. La diversità è essenziale per la redditività a lungo termine delle attività agricole e alieutiche ed è alla base di numerosi processi industriali e della produzione di nuovi medicinali.

Gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica nel loro territorio e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche.

Le informazioni e le conoscenze relative alla diversità biologica sono in genere insufficienti. È quindi necessario sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni provvedimenti per conservare la diversità biologica.

Gli obiettivi della presente Convenzione sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati.

Definizione dei seguenti termini: "biotecnologia", "conservazione *ex situ*", "conservazione *in situ*", "diversità biologica", "ecosistema", "habitat", ecc.

Conformemente alla carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse applicando la propria politica ambientale e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale.

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente Convenzione disponga espressamente in modo diverso, le disposizioni della Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuna delle parti contraenti:

- nel caso di componenti della diversità biologica, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione nazionale, e
- nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione o al di fuori di esso.

Ogni parte contraente coopera, per quanto possibile, con altre parti contraenti, direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni internazionali competenti, nei settori non sottoposti alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Conformemente alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente:

- elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i programmi esistenti;
- integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.

Per quanto possibile, ogni parte contraente:

- identifica gli elementi importanti della diversità biologica ai fini della conservazione e di un'utilizzazione durevole, tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui all'allegato I;
- controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli elementi costitutivi della diversità biologica identificati, prestando particolare attenzione a quegli elementi che richiedono urgenti misure di conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di utilizzazione durevole;
- identifica i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e sorveglia i loro effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;
- conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo conformemente ai punti sopra elencati.

Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile, misure economicamente e socialmente positive, che siano di stimolo alla conservazione e all'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica.

La convenzione prevede:

- la preparazione e lo svolgimento di programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione nelle misure volte all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, nonché gli aiuti per tale istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;
- la promozione della ricerca che contribuisce alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
- che venga sviluppato lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, mettendo a punto metodi di conservazione e di sfruttamento durevole della diversità biologica, e che venga promossa la cooperazione a tale scopo.

L'istruzione e la sensibilizzazione del pubblico devono essere promossi favorendo la presa di coscienza dell'importanza della conservazione della diversità biologica

mediante la diffusione di tale consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di questi argomenti nei programmi di insegnamento.

Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si possono ottenere da fonti pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo (scambio di informazioni sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e inoltre sui programmi di informazioni e di studi, ecc.).

La convenzione sottolinea infine il ruolo delle comunità locali e delle popolazioni autoctone in materia di conservazione della biodiversità. Queste popolazioni vivono infatti in stretta dipendenza e tradizionalmente dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non richiesto

5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

25.10.1993

6) RIFERIMENTI

Gazzetta	ufficiale	L	309,	13.12.1993
Rettifica				
Gazzetta ufficiale L 82, 25.03.1994				

7) ALTRI LAVORI

Conclusioni del Consiglio adottate il 24 giugno 1999 per la preparazione della quinta conferenza delle parti alla Convenzione sulla diversità biologica a Montreal dal 28 al 30 giugno 1999, e per definire le posizioni dell'Unione europea in tale sede [non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Comunicazione - [COM\(2001\)53](#) def.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 febbraio 2001 - Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002. La comunicazione intende dare avvio ad un processo preparatorio in vista del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che avrà luogo nel 2002 e che rilancerà la dinamica di Rio. Propone obiettivi strategici per l'Unione europea, punti chiave e provvedimenti preparatori per il vertice. Sottolinea le sinergie con altri processi correlati e propone temi da includere nell'ordine del giorno del vertice:

- proteggere le risorse naturali sulle quali si fonda lo sviluppo economico, quali suolo, acqua potabile ed energia;
- lottare contro la povertà ed integrare l'ambiente;
- rendere sostenibile la globalizzazione;
- migliorare le strutture istituzionali attuali (aspetto istituzionale a livello mondiale) e la partecipazione nei confronti delle questioni di sviluppo sostenibile.

La comunicazione indica inoltre alcuni obiettivi che l'Unione europea dovrebbe conseguire nel vertice:

- un partenariato efficace per uno sviluppo sostenibile ed una maggior equità su scala mondiale;

- una migliore integrazione e una maggiore coerenza a livello internazionale;
- la definizione di obiettivi ambientali e di sviluppo, per dare nuova vita all'impegno politico;
- l'adozione di provvedimenti più efficaci a livello nazionale e un controllo internazionale.

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione - [COM\(98\) 42](#) def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 febbraio 1998, su una strategia comunitaria per la diversità biologica.

Il problema della riduzione e della perdita della diversità biologica è un problema che impone un'azione concertata a livello internazionale. Il quadro di questa azione è basato sulla Convenzione sulla diversità biologica.

La presente comunicazione definisce un quadro generale nel quale sono previsti le politiche e gli strumenti comunitari adeguati per rispettare gli obblighi della Convenzione. La strategia è basata su quattro temi principali, nell'ambito dei quali sono delineati ed attuati gli obiettivi specifici da raggiungere mediante i piani d'azione.

Tali temi sono:

- conservazione ed utilizzazione sostenibile della diversità biologica;
- ripartizione dei vantaggi derivati dall'utilizzazione delle risorse genetiche;
- ricerca, determinazione, controllo e scambio di informazioni;
- istruzione, formazione e sensibilizzazione.